

**UNIONE DEI COMUNI DI BONDENO,
CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO,
SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA.**

STATUTO

UNIONE ALTO FERRARESE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1. In attuazione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e delle Leggi regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli enti locali, è costituita l'Unione denominata "Unione Alto Ferrarese" composta dai Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Mirabello.
4. Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.
5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
6. Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione Alto Ferrarese.

ART. 2 - FINALITA' DELL'UNIONE

1. L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.
3. Ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.
4. I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deliberazioni.

ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti.
3. Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 15 giorni.
4. Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
5. Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.
6. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:
 - Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;
 - Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;
 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 4 - NUOVI INGRESSI

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni, va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 3 del presente Statuto.
2. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'art. 14 del presente Statuto.
3. Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.
4. Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.
5. Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi propri o delegati che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.
2. I Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda conferiscono all'Unione, a far data dall'1/1/2015, le seguenti funzioni:
 - Pianificazione Urbanistica

- Protezione Civile
 - Servizi Sociali
 - Polizia Municipale
 - Gestione Servizi Informatici
3. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
- Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
 - Le finalità
 - Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
 - Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
 - I rapporti finanziari tra gli enti
 - I reciproci obblighi e garanzie.
 - La durata e le modalità di recesso. La durata del conferimento non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
4. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
5. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione, diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla gestione delle funzioni e servizi ad essa conferiti, nonché dei relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.

ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento di ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate all'articolo 5 precedente, richiede l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, fermo restando il principio della ricerca di un'adesione unitaria da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il conferimento di funzioni da parte dei Comuni aderenti, avverrà mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto e diverrà efficace solo a seguito di approvazione da parte sia dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione che del Consiglio dell'Unione, di apposita convenzione avente i contenuti previsti all'articolo 5 precedente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti la funzione.
4. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.
5. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.

ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessano alcuni soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.
4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

ART. 8 - DURATA - RECESSO

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ogni Comune dell'Unione* può recedere, anche unilateralmente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. Gli effetti finanziari del recesso sono regolati dalle singole convenzioni. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.
4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
5. Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.
6. Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Segretario dell'Unione e da 2 Esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.

2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri enti pubblici dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 - ORGANI

1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:
 - il Presidente
 - la Giunta
 - il Consiglio
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.
4. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.
5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.
6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno annuale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati; contestualmente è eletto anche un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, durano un anno, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.
3. Il Presidente:
 - Rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;
 - Può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta.
 - Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - Sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;
 - Coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;
 - Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;
 - Nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.
 - Può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione, evitando interferenze e sovrapposizioni con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.
4. Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.

ART. 12 - LA GIUNTA

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
3. I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.
4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
5. La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e

realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.

2. Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.
3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n.23 consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 24 membri assegnati.
2. I Consigli comunali eleggono i restanti membri del Consiglio dell'Unione con il metodo del voto limitato ad un componente, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	Gruppo di MAGGIORANZA	Gruppi di MINORANZA	SINDACI
BONDENO	5	2	2	1
CENTO	8	4	3	1
MIRABELLO	2	0	1	1
POGGIO RENATICO	3	1	1	1
SANT'AGOSTINO	3	1	1	1
VIGARANO MAINARDA	3	1	1	1
TOTALE	24	9	9	6

Al fini del rispetto dei vincoli di legge, viene introdotto il meccanismo del voto ponderato.

Nel Consiglio così costituito i Sindaci dispongono di due voti ed il Presidente dell'Unione dispone di tre voti. Tutti i restanti consiglieri dispongono di un unico voto. In tal modo il Consiglio dell'Unione esprimerà 31 voti a fronte di n. 24 consiglieri.

Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.

3. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente statuto per il

- comune partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle elezioni amministrative del Consiglio comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto la maggior cifra individuale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.
4. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade *ipso iure* anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto.
 5. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consiliare.
 6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
 7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.
 8. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'art. 42 del T.U dell'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.
2. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzati, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze.
3. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione, tuttavia l'Organo competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti per lo svolgimento delle loro funzioni potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.
3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

ART. 22 - IL PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.
3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.
5. Per incarichi di direzione delle strutture (dirigenti e posizioni organizzative), l'Unione dovrà avvalersi prioritariamente delle risorse umane interne, comandate, distaccate o trasferite dai Comuni, dotati dei necessari requisiti professionali e di Inquadramento giuridico.
6. Gli incarichi di direzione o di posizione organizzativa conferiti a tempo determinato, potranno essere rinnovati o revocati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
7. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
8. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.
9. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono:

10. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
11. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
12. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, dovrà essere prioritariamente destinato ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa. In subordine, il personale trasferito o parte di esso potrà transitare negli organici dei Comuni di provenienza, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.
13. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

ART. 24 - IL SEGRETARIO

1. Il Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Unione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune sede dell'Unione.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vicesegretario dell'Unione.
5. Al Segretario spetterà un compenso, regolato tra le parti con separato atto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione.

ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

ART. 27 - BILANCI

1. L'Unione delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli enti locali e delle modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al piano degli obiettivi/Piano della performance.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 28 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'Ente,

ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico, qualora successivo.

ART. 32 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti, per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	2
ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE.....	2
ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE.....	2
ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 4 - NUOVI INGRESSI	3
ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE	3
ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE.....	4
ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE.....	5
ART. 8 - DURATA - RECESSO.....	5
ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE	5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
ART. 10 - ORGANI.....	6
ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE.....	6
ART. 12 - LA GIUNTA.....	7
ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	7
ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE.....	8
ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	9
ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	9
ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	10
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	10
ART. 18 - PRINCIPI GENERALI	10
ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE.....	10
ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	10
TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	11
ART. 22 - IL PERSONALE.....	11
ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	12

ART. 24 - IL SEGRETARIO	12
ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO	12
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'	13
ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA	13
ART. 27 - BILANCI	13
ART. 28	13
CONTROLLO DI GESTIONE	13
ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA	14
ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	14
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	14
ART. 32 - NORMA FINALE	14

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 07/04/2014 all'albo pretorio.

Addì 07/04/2014

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Li - 7 APR. 2014



IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 30 gg consecutivi dal 07/04/2014 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 MAG. 2014

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì - 7 MAG. 2014

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

Allegato "F" al ref. n. 31975/8970

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11

del 02/04/2014



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.


OGGETTO:

COSTITUZIONE DELL' "UNIONE ALTO FERRARESE " TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA.
APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO:

L'anno duemilaquattordici, addì due del mese di Aprile alle ore 19:00 presso la struttura di Mirabello di Piazza 1^a Maggio

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
MASSARI GIULIA	Consigliere	Presente
LODI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
BERGAMINI CESARE	Consigliere	Presente
GIORGI ANDREA	Consigliere	Presente
STANCARI ELISA	Consigliere	Presente
BERSELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RAHO ANTONIO	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente
GARDENGI UMBERTO	Consigliere	Presente



Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL' "UNIONE ALTO FERRARESE " TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art.32, c.1 del D.Lgs n.267/2000, il quale dispone che l'Unione di Comuni è un Ente Locale costituito da 2 o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi;

ATTESO:

- che il sistema delle Regioni e degli Enti territoriali è interessato da una serie di interventi legislativi tesi, nell'intenzione del Legislatore, a conseguire, da un lato, la riduzione della spesa pubblica e, dall'altro, l'accorpamento degli Enti locali in più ampi e nuovi livelli di "governance" per lo svolgimento delle funzioni proprie e conferite;
- che, negli ultimi anni, a fronte di una continua delega di funzioni in capo agli enti locali, non si è dato corso all'attribuzione di maggiori risorse;
- che si è purtroppo assistito ad un continuo decremento nei confronti degli stessi, di risorse finanziarie provenienti da enti terzi;
- che l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, costituitasi in data 26/11/2001, a mezzo di delibere conformi dei Consigli Comunali dei Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, incentivati anche dal Legislatore Nazionale e Regionale, al fine di assicurare lo sviluppo dei propri territori nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, hanno avviato, sin dall'anno 2011 un percorso teso a valutare l'opportunità di unirsi tra loro, affidando un incarico esterno per l'elaborazione di un apposito studio di fattibilità e, dal febbraio 2013, hanno effettivamente iniziato ad elaborare il progetto di creazione tra essi di un'unione di comuni per la gestione delle seguenti funzioni: pianificazione urbanistica, servizi sociali, polizia municipale, protezione civile e servizi informativi ad essi collegati;

VISTO il decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 c.d. "spending review" "Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 29.1.2013 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale si è definita la delimitazione dell'Ambito territoriale ottimale ed omogeneo per area geografica comprensivo dei territori dei Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, a norma della legge regionale citata e dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 30 luglio 2010, come modificato dall'art. 19 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

DATO ATTO che sono stati effettuati i diversi passaggi con i gruppi politici di maggioranza e di opposizione che hanno visto impegnata l'Amministrazione di Vigarano Mainarda e con i sindacati tramite la Conferenza dei Sindaci, per la presentazione del progetto dell'Unione dei Comuni

dell'Alto Ferrarese, in particolare per l'esame e condivisione delle norme dello Statuto, propedeutici alla sua realizzazione;

VISTI l'Atto Costitutivo e lo Statuto, discussi e condivisi da tutti i Comuni aderenti all'Unione;

RITENUTOLI meritevoli di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta condivisione tra Conferenza dei Sindaci e organizzazioni sindacali delle norme in materia di personale contenute nello Statuto;

DATO ATTO che sul presente atto è stato acquisito il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. O del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213 del 7 dicembre 2012;

DATO ATTO altresì che con l'adozione del presente atto si conclude il percorso di trasformazione dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese in Unione Alto Ferrarese e che, pertanto, l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese deve intendersi naturalmente sciolta, con effetto dalla data di costituzione dell'Unione, che avviene con la sottoscrizione, davanti al notaio dell'atto costitutivo;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs.267/2000;

VISTO l'art.6 c. 4 e 5 del D.Lgs 267/2000;


DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49 della Legge 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile;

SENTITI gli interventi del Sindaco e del Capogruppo consiliare Raho, il quale ha letto un documento a firma congiunta da parte di tutti i consiglieri dell'opposizione, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e, dunque, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati;

DELIBERA

- 1) Di costituire l'Unione Alto Ferrarese tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda al fine di gestire in forma associata alcune funzioni e servizi dettagliatamente specificati nell'art. 5 dello Statuto allegato al presente atto;
- 2) Di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, in nome, nell'interesse e per conto dell'Ente;
- 4) Di dare atto che l'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte di tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.
- 5) Di dare atto che contestualmente alla costituzione dell'Unione, a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo, si intenderà sciolta l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, in premessa richiamata, a cui subentrerà, appunto, l'Unione Alto Ferrarese. Resteranno comunque valide ed efficaci tutte le convenzioni in essere tra i Comuni, che continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.



SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL., al fine di procedere immediatamente alla pubblicazione dell'allegato Statuto il cui articolo 3 prevede al comma 2 che entri in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti all'Unione.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 11 DEL 02/04/2014

Intervento del Sindaco di Vigarano Mainarda, Barbara Paron

Buona sera a tutti e grazie di essere qui con noi testimoni di un momento storico per i nostri cittadini e i nostri territori.

Siamo di fronte ad una GRANDE RIFORMA DI SISTEMA, la nazione intera ne è coinvolta.

Si sta promovendo una strutturale riorganizzazione della Pubblica Amministrazione a livello nazionale in cui il Comune di Vigarano Mainarda non vuole agire da semplice testimone, ma essere parte attiva del processo di rinnovamento approssimandosi stasera ad una scelta strategica determinante per il futuro delle nostre comunità, una scelta che segna un sostanziale cambio di passo, definisce un cammino di trasformazioni che porteranno a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e per questo motivo che attraverso la nascente Unione, l'Amministrazione che rappresento vuole affrontare questi cambiamenti da protagonista.

Vorremmo si realizzasse un modello più omogeneo e razionale, ma soprattutto maggiormente rispondente alle esigenze di una società che negli ultimi 20 anni è notevolmente cambiata nei suoi assetti, nelle sue peculiarità.

Da questo nuovo tessuto normativo e istituzionale emerge un dato importante: la volontà di potenziare maggiormente forme di democrazia rappresentativa come quella del Sindaco e allo stesso tempo creare enti di governo di secondo grado, con funzioni di area vasta adatti a mettere in campo strategie di più ampio respiro in termini strutturali e temporali e che abbiano la funzione di coordinare e supportare quelli di primo grado: Comuni, Regioni e Stato che hanno organi eletti direttamente dai cittadini.

Vi sono poi gli enti di secondo grado, dalle Unioni fino alla Città Metropolitana e alla Provincia, che sono guidati da organi composti da Sindaci e anche da Consiglieri comunali.

Questo cambiamento se per alcune funzioni delegate all'Unione che oggi vorremmo creare, provoca una perdita di sovranità, carica i Sindaci di un ruolo nuovo e molto più importante che non si esaurisce nella rappresentanza istituzionale e amministrativa delle loro comunità ma va oltre, permettendo loro di agire su politiche di area vasta e quindi di mettere in campo buone pratiche di razionalizzazione delle risorse e valorizzazione delle competenze e dei progetti.

Con il decreto Del Rio la Provincia è, anche sotto il profilo patrimoniale e delle risorse umane ad essa mantenute, un ente di area vasta, con poche funzioni fondamentali e con un ruolo di coordinamento e programmazione in settori definiti ed individuati. Per questo è così importante la scelta che dovremo compiere stasera votando la creazione dell'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese, una scelta che oltre ai vantaggi già citati volti a realizzare economie di scala e di esperienza, permetterà di mantenere alta la competitività e di avvicinare le tante opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi, con maggior coesione, forza politica e competenza.

L'Unione è una struttura amministrativa che deve operare con una visione di area più vasta rispetto a quella dei singoli Comuni e dà la possibilità ai membri eletti dai cittadini di operare in maniera più coerente, lungimirante, utile.

Se fino ad ora mi sono rivolta prettamente agli amministratori, vorrei fare una riflessione con i cittadini perché se si immagina questa Unione Intercomunale in una prospettiva di lungo corso, essa potrà diventare il soggetto su cui sviluppare percorsi culturali condivisi, strategie commerciali e turistiche che valorizzino la nostra offerta artistica eno-gastronomica o essere la nuova base territoriale in cui possano riconoscersi le tante realtà organizzate del nostro territorio.

L'Unione deve essere PIATTAFORMA di lancio per tutte quelle politiche che vanno oltre l'amministrazione locale. Associazioni di categoria, commercianti, imprenditori, associazionismo sportivo culturale sociale avranno da oggi un motivo e una possibilità in più di lavorare insieme e cogliere opportunità più ambiziose e soddisfacenti, ma dovremo essere bravi a costruire una CULTURA dell'Unione.

Oggi davvero ci apprestiamo a costruire una grande opportunità per tutti i nostri cittadini che presuppone un cambio di approccio.

Come di fronte al sisma 2012 abbiamo dimostrato di saper affrontare insieme tanti problemi e di saperne uscire a testa alta, oggi abbiamo la possibilità di dimostrare che vogliamo anche essere uniti nell'affrontare l'impegno quotidiano per avere la possibilità di dimostrare quanto il nostro

territorio valga e per poter competere ad un livello più alto di quanto fatto fin'ora perché ne abbiamo le capacità, le competenze, il valore.



INTERVENTO congiunto.

Accogliamo positivamente il lavoro tecnico e politico fatto in questi anni dai Comuni dell'Alto Ferrarese. Un percorso che ci porta ad aderire con convinzione e determinazione all'Unione dei Comuni.

Stiamo parlando di un'esperienza riformatrice che parte dal basso e mira ad aggregare e condividere i servizi per offrirne sempre di migliori ai cittadini.

Tutto questo sarà possibile grazie alla condivisione delle forze in campo. Una possibilità questa che non possiamo lasciarci scappare. Un modello, quello dell'Unione, che può sopperire alla diminuzione delle risorse, garantendo nel contempo il futuro dei nostri enti locali.

I tagli che il Governo centrale ha fatto cadere sulla testa delle nostre Amministrazioni Comunali, ci hanno obbligati a strade alternative. Nuovi percorsi senza però costi politici o istituzionali aggiuntivi, tutto per poter continuare a fornire risposte puntuali e precise ai cittadini che amministrano.

Stiamo parlando di un passaggio quasi naturale, un'alleanza che ci permetterà di conservare la nostra identità, ma allo stesso tempo di guardare avanti prediligendo lo sviluppo, il miglioramento e l'incremento dei servizi offerti, nonché il rilancio del nostro territorio.

Realtà come le nostre, seppur da tutelare sotto l'aspetto della coesione sociale, culturale e dell'associativismo, devono valutare tutte le opportunità che vengono messe a disposizione.

Per Comuni come i nostri è diventato difficile offrire un servizio all'altezza delle aspettative, per non parlare poi del sostegno alle famiglie indigenti, alle imprese locali, e della sopravvivenza di alcuni servizi primari.

Il nostro compito di amministratori deve essere quello di saper creare nuove possibilità di sviluppo e di tutela delle nostre eccellenze. In pratica un'offerta che non si potrà rifiutare se si ha a cuore il presente ed il futuro del nostro territorio.

Parliamo della possibilità di poter condividere **battaglie parallele**, che nascono da un comune disagio e hanno obiettivi simili; Parliamo di valutare insieme Presidi sanitari degni di questo nome; Di capacità di incidere velocemente sulle richieste della cittadinanza; Di una scuola sicura, moderna e all'avanguardia; Del massimo rispetto per le comunità e delle loro caratteristiche; Di razionalizzare le spese; E di maggiore sicurezza.

Stiamo parlando di una vasta area che si metterà in gioco per investire risorse più ampie con strategie di più largo respiro, capace di creare un fronte unico incentrato sul **concetto di bene comune**.

Tutto questo si potrà realizzare grazie all'unione delle forze in campo, a maggiori risparmi e minori sprechi e soprattutto agli incentivi economici che arriveranno dallo Stato Centrale che premia questo tipo di Unioni.

Se saremo capaci di mettere in pratica questa opportunità, potremo dire di aver fatto appieno il nostro dovere di amministratori, altrimenti il rischio potrebbe essere l'isolamento con la conseguente involuzione sociale e culturale ed economica.

Riteniamo che il momento di crisi che stiamo vivendo sia il figlio di una congiuntura economica globale, ma anche per certi versi di una incapacità di cogliere le opportunità che ci si presentano. In questa occasione le nostre amministrazioni quell'opportunità l'hanno colta. Con convinzione, consapevolezza e determinazione.

Auspichiamo coraggio nelle scelte, visione d'insieme e volontà di passare oltre la crisi. Per farlo serve l'impegno di tutti e soprattutto l'idea che cambiare si può e si deve.

Se saremo capaci di approfittare dell'unione dei Comuni, offriremo nuove opportunità ad ogni cittadino dell'Unione.

L'unione fa la forza recita un vecchio slogan. Noi aggiungiamo che oltre alla forza serve tanta intelligenza, efficienza, capacità di dare continuità ai progetti in essere, e determinazione nella ricerca dello sviluppo.

Se questa scelta sarà condita da tutto ciò, non potrà che funzionare.

In bocca al lupo e buon lavoro a tutti noi.

Antonio Raho

Mauro Zanella

Umberto Gardenghi

Fortini Marcello



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara



Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2014/15

Oggetto: COSTITUZIONE DELL' "UNIONE ALTO FERRARESE " TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 24/03/2014

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

11

DEL

04.06.14



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2014/15

Oggetto: COSTITUZIONE DELL' "UNIONE ALTO FERRARESE " TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole , Contrario


nonostante la presente deliberazione comporterà per l'Ente impegni di spesa, in questa fase, non quantificabili in quanto dall'esame del testo della proposta di deliberazione e dei suoi allegati non si riscontrano elementi che, indichino i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio del Comune di Vigarano Mainarda. E, pertanto, seppur per quanto riguarda le spese relative ai singoli servizi e funzioni, esse saranno oggetto di verifica circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria in sede di approvazione delle rispettive convenzioni., la mancata quantificazione delle spese generali e di altri eventuali costi aggiuntivi a carico dei singoli Comuni ed in particolare del comune di Vigarano Mainarda, non consentano un adeguato parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria. Considerato, comunque, che è stato effettuato apposito Studio di fattibilità da idonea Ditta specializzata appositamente incaricata al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli stessi a favore della comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità e che le spese di cui all'art. 7 dello Statuto dovranno essere subordinate all'adozione di specifiche deliberazioni e che in caso in cui le stesse apportino variazioni agli stanziamenti di bilancio dovranno essere obbligatoriamente corredate dal parere del parere contabile e del parere di copertura finanziaria.

DELIBERAZIONE N° 11 DEL 02-06-14

Li, 25/03/2014

Il Capo Settore

DROGHETTI LIA



DELIBERAZIONE N° 11 DEL 02-03-14

**UNIONE DEI COMUNI DI BONDENO,
CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO,
SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA**

STATUTO

UNIONE ALTO FERRARESE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE


1. In attuazione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e delle Leggi regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli enti locali, è costituita l'Unione denominata "Unione Alto Ferrarese" composta dai Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Mirabello.
4. Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.
5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
6. Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione Alto Ferrarese.

ART. 2 - FINALITA' DELL'UNIONE

1. L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.
3. Ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.
4. I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deliberazioni.

ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.



2. Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti.
3. Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 15 giorni.
4. Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
5. Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.
6. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:
 - Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;
 - Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;
 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 4 - NUOVI INGRESSI

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni, va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 3 del presente Statuto.
2. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'art. 14 del presente Statuto.
3. Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.
4. Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.
5. Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE


1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi propri o delegati che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.
2. I Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda conferiscono all'Unione, a far data dall'1/1/2015, le seguenti funzioni:
 - Pianificazione Urbanistica

- Protezione Civile
- Servizi Sociali
- Polizia Municipale
- Gestione Servizi Informatici

3. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
- Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
 - Le finalità
 - Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
 - Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
 - I rapporti finanziari tra gli enti
 - I reciproci obblighi e garanzie
 - La durata e le modalità di recesso. La durata del conferimento non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
4. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
5. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione, diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla gestione delle funzioni e servizi ad essa conferiti, nonché dei relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.

ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento di ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate all'articolo 5 precedente, richiede l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, fermo restando il principio della ricerca di un'adesione unitaria da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il conferimento di funzioni da parte dei Comuni aderenti, avverrà mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto e diverrà efficace solo a seguito di approvazione da parte sia dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione che del Consiglio dell'Unione, di apposita convenzione avente i contenuti previsti all'articolo 5 precedente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti la funzione.
4. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.
5. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.



ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessano alcuni soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.
4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

ART. 8 - DURATA - RECESSO

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. Gli effetti finanziari del recesso sono regolati dalle singole convenzioni. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.
4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
5. Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.
6. Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Segretario dell'Unione e da 2 Esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.

2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri enti pubblici dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 - ORGANI

1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:

- il Presidente
- la Giunta
- il Consiglio

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.
4. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.
5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.
6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno annuale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE



1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati; contestualmente è eletto anche un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, durano un anno, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.
3. Il Presidente:
 - Rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;
 - Può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta.
 - Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - Sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;
 - Coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;
 - Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;
 - Nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.
 - Può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione, evitando interferenze e sovrapposizioni con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.
4. Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.

ART. 12 - LA GIUNTA

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
3. I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.
4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
5. La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e

realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.

2. Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.
3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n.23 consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 24 membri assegnati.
2. I Consigli comunali eleggono i restanti membri del Consiglio dell'Unione con il metodo del voto limitato ad un componente, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	Gruppo di MAGGIORANZA	Gruppi di MINORANZA	SINDACI
BONDENO	5	2	2	1
CENTO	8	4	3	1
MIRABELLO	2	0	1	1
POGGIO RENATICO	3	1	1	1
SANT'AGOSTINO	3	1	1	1
VIGARANO MAINARDA	3	1	1	1
TOTALE	24	9	9	6

Ai fini del rispetto dei vincoli di legge, viene introdotto il meccanismo del voto ponderato.

Nel Consiglio così costituito i Sindaci dispongono di due voti ed il Presidente dell'Unione dispone di tre voti. Tutti i restanti consiglieri dispongono di un unico voto. In tal modo il Consiglio dell'Unione esprimerà 31 voti a fronte di n. 24 consiglieri.

Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.

3. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente statuto per il

comune partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle elezioni amministrative del Consiglio comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto la maggior cifra individuale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.

4. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade *ipso iure* anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto.
5. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consiliare.
6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.
8. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'art. 42 del T.U dell'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.
2. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzati, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze.
3. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione, tuttavia l'Organo competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti per lo svolgimento delle loro funzioni potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.
3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

ART. 22 - IL PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.
3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
5. Per incarichi di direzione delle strutture (dirigenti e posizioni organizzative), l'Unione dovrà avvalersi prioritariamente delle risorse umane interne, comandate, distaccate o trasferite dai Comuni, dotati dei necessari requisiti professionali e di inquadramento giuridico.
6. Gli incarichi di direzione o di posizione organizzativa conferiti a tempo determinato, potranno essere rinnovati o revocati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
7. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
8. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.
9. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.

10. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
11. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
12. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, dovrà essere prioritariamente destinato ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa. In subordine, il personale trasferito o parte di esso potrà transitare negli organici dei Comuni di provenienza, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.
13. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

ART. 24 - IL SEGRETARIO

1. Il Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Unione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune sede dell'Unione.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vicesegretario dell'Unione.
5. Al Segretario spetterà un compenso, regolato tra le parti con separato atto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione.

ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

ART. 27 - BILANCI

1. L'Unione delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli enti locali e delle modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al piano degli obiettivi/Piano della performance.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 28

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'Ente.

ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico, qualora successivo.

ART. 32 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti, per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	2
ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE.....	2
ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 4 - NUOVI INGRESSI	3
ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE.....	3
ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE	4
ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE.....	5
ART. 8 - DURATA - RECESSO	5
ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE.....	5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
ART. 10 - ORGANI.....	6
ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE.....	6
ART. 12 - LA GIUNTA.....	7
ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA	7
ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE.....	8
ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO	9
ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	9
ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	10
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 18 - PRINCIPI GENERALI	10
ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE	10
ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	10
TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	11
ART. 22 - IL PERSONALE	11
ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	12

ART. 24 - IL SEGRETARIO	12
ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO.....	12
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'.....	13
ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA.....	13
ART. 27 - BILANCI.....	13
ART. 28.....	13
CONTROLLO DI GESTIONE.....	13
ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA.....	14
ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA.....	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	14
ART. 32 - NORMA FINALE.....	14

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO UNIONE ALTO FERRARESE

L'anno () , oggi () del mese di , in

presso il Via , DAVANTI a me Dott.

Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di , con

residenza in , sono presenti i signori:

- , nato a il

domiciliato per la carica ove infra, il quale interviene ed agisce nel presente

atto esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in Le-

gale Rappresentanza del "COMUNE DI BONDENO", con sede in Via/Piazza

- CAP. Bondeno(FE) P.IVA - C.F. , per dare esecuzione alla

delibera del consiglio Comunale n. del

divenuta esecutiva ai sensi di legge;

- , nato a il

domiciliato per la carica ove infra, il quale interviene ed agisce nel presente

atto esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in Le-

gale Rappresentanza del "COMUNE DI CENTO", con sede in Via/Piazza

- CAP. Cento(FE) P.IVA - C.F. , per dare esecuzione alla

delibera del consiglio Comunale n. del

divenuta esecutiva ai sensi di legge; - , nato a il

do-miciliato per la carica ove infra, il quale interviene

ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore e quindi in Legale Rappresentanza del "COMUNE DI MIRABELLO",

con sede in Via/Piazza - CAP. Mirabello(FE) P.IVA - C.F., per

dare esecuzione alla delibera del consiglio Comunale n. del

REPUBBLICA ITALIANA

divenuta esecutiva ai sensi di legge;

- , nato a il , domiciliato per

la carica ove infra, il quale interviene ed agisce nel presente atto

esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in Legale

Rappresentanza del "COMUNE DI POGGIO RENATICO", con sede in

Via/Piazza - CAP. Poggio Renatico(FE) P.IVA - C.F. ,

per dare esecuzione alla delibera del consiglio Comunale n. del

divenuta esecutiva ai sensi di legge; -

nato a il , domiciliato per la carica ove

infra, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua

qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in Legale Rappresentanza del

"COMUNE DI SANT'AGOSTINO", con sede in Via/Piazza - CAP.

Sant'Agostino(FE) P.IVA - C.F. , per dare esecuzione alla delibera

del consiglio Comunale n. del divenuta

esecutiva ai sensi di legge;

- , nato a il , domiciliato per

la carica ove infra, il quale interviene ed agisce nel presente atto

esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in Legale

Rappresentanza del "COMUNE DI VIGARANO MAINARDA", con sede in

Via/Piazza - CAP. Vigarano Mainarda(FE) P.IVA - C.F.

, per dare esecuzione alla delibera del consiglio Comunale n. del

divenuta esecutiva ai sensi di legge;

persone della cui identità personale io Notaio sono certo.

Premettono le parti

- che i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino

REPUBBLICA ITALIANA

e Vigarano Mainarda con le sopra richiamate deliberazioni consiliari hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo dell'"Unione Alto Ferrarese";

- che i succitati provvedimenti deliberativi unitamente allo statuto dell'"Unione" sono stati Pubblicati nei rispettivi Albi Pretori per trenta giorni consecutivi senza seguito di ricorsi;

- che in relazione ai termini di pubblicazioni di ciascun ente lo Statuto dell'"Unione" è entrato in vigore dal _____ ;

Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; tutto ciò premesso e richiamato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, l'"UNIONE ALTO FERRARESE" quale ente locale autonomo in atto di seguito denominata "Unione".

Art. 2

L'"Unione" è Ente Locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

REPUBBLICA ITALIANA

L'"Unione" è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni conferite dai comuni succitati, così come specificato dallo Statuto dell'"Unione" allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 4

L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono;
promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 5

L'"Unione" ha sede presso il Comune di Mirabello.

Art. 6

Gli organi dell'"Unione", la loro disciplina, le funzioni e servizi conferiti, i principi di organizzazione, le norme finanziarie, e contabili, il recesso, lo scioglimento ed i rapporti tra i Comuni aderenti, sono disciplinati dallo Statuto dell'"Unione" come approvato dai singoli consigli Comunali con le modalità stabilite dall'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, già richiamato in atto.

REPUBBLICA ITALIANA

Art.7

L'"Unione" è costituita a tempo indeterminato. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo, con le modalità fissate nello statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.

Art. 8

Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'"Unione" più volte richiamato.

Art. 9

Sono Organi dell' "Unione", eletti secondo le modalità stabilite dalla legge e le indicazioni fissate dallo Statuto dell'"Unione":

- il Consiglio dell'Unione;
- la Giunta dell'Unione;
- il Presidente.

Ho ommesso la lettura dell'allegato per espressa concorde dispensa avutane dai Componenti.

Io Notaio ho letto alle parti che l'hanno approvato quest'atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su fogli per intere pagine e parte di questa

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 30 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì **7 APR. 2014**

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì **7 APR. 2014**

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **7 APR. 2014** come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

7 MAG. 2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, **7 MAG. 2014**

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE



Dott. PATRIZIA BERTUSI NANNI

NOTAIO

Via Cosmè Tura, 33 - Tel. (0532) 205.535

44100 - FERRARA

-----Allegato "G" al rep. n. 31975/8970-----

-----STATUTO-----

-----"Unione Alto Ferrarese"-----

.....

-----TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI-----

-----ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE-----

1. In attuazione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e delle Leggi regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli enti locali, è costituita l'Unione denominata "Unione Alto Ferrarese" composta dai Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda.

2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

3. La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Mirabello.

4. Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.

5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.

6. Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione Alto Ferrarese.

-----ART. 2 - FINALITA' DELL'UNIONE-----

1. L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.

3. Ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.

4. I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deli-



berazioni.

-----ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE-----

1. L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti.

3. Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 15 giorni.

4. Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

5. Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.

6. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:

Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;

Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.

-----ART. 4 - NUOVI INGRESSI-----

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni, va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 3 del presente Statuto.

2. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'art. 14 del presente Statuto.

3. Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.-----

4. Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.-----

5. Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.-----

-----ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE-----

1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi propri o delegati che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.-----

2. I Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda conferiscono all'Unione, a far data dall'1/1/2015, le seguenti funzioni:-----

- Pianificazione Urbanistica
- Protezione Civile
- Servizi Sociali
- Polizia Municipale
- Gestione Servizi Informatici

3. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le convenzioni devono tassativamente specificare:-----

- o Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
- o Le finalità
- o Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni-----

o Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio-----

- o I rapporti finanziari tra gli enti
- o I reciproci obblighi e garanzie
- o La durata e le modalità di recesso. La durata del conferimento non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.-----

4. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dal-



la stessa gestiti.-----
5. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione, diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla gestione delle funzioni e servizi ad essa conferiti, nonché dei relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.-----

ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI
-----ALL'UNIONE-----

1. Il conferimento di ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate all'articolo 5 precedente, richiede l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, fermo restando il principio della ricerca di un'adesione unitaria da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte.-----
 2. Il conferimento di funzioni da parte dei Comuni aderenti, avverrà mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto e diverrà efficace solo a seguito di approvazione da parte sia dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione che del Consiglio dell'Unione, di apposita convenzione avente i contenuti previsti all'articolo 5 precedente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.-----
 3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti la funzione.-----
 4. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.-----
 5. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.-----
- ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE-----
1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.-----
 2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.-----
 3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessino alcuni soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.-----

4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

-----ART. 8 - DURATA - RECESSO-----

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. Gli effetti finanziari del recesso sono regolati dalle singole convenzioni. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.

4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

5. Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.


6. Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Segretario dell'Unione e da 2 Esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

-----ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE-----

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.

2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.

3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri enti pubblici



dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.

5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 - ORGANI

1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:

- il Presidente

- la Giunta

- il Consiglio

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.

4. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.

5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.

6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno annuale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta tra i Sin-

daci dei Comuni associati; contestualmente è eletto anche un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, durano un anno, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.

3. Il Presidente:

Rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;

Può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta.

Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;

Sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;

Coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;

Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;

Nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.

Può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione, evitando interferenze e sovrapposizioni con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.

4. Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.


ART. 12 - LA GIUNTA

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.

2. La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.

3. I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.

4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.



5. La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

---ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA---

1. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.

2. Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.

3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.

4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

---ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE---

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n.23 consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 24 membri assegnati.

2. I Consigli comunali eleggono i restanti membri del Consiglio dell'Unione con il metodo del voto limitato ad un componente, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	Gruppo di		SINDACI
		Maggioranza	Minoranza	
BONDENO	5	2	2	1
CENTO	8	4	3	1
MIRABELLO	2	0	1	1
POGGIO RENATICO	3	1	1	1
SANT'AGOSTINO	3	1	1	1
VIGARANO MAINARDA	3	1	1	1
TOTALE	24	9	9	6

Ai fini del rispetto dei vincoli di legge, viene introdotto il meccanismo del voto ponderato.

Nel Consiglio così costituito i Sindaci dispongono di due voti ed il Presidente dell'Unione dispone di tre voti. Tutti i restanti consiglieri dispongono di un unico voto. In tal modo il Consiglio dell'Unione esprimerà 31 voti a fronte di n. 24 consiglieri.

Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rap-

presentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.

3. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente statuto per il comune partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle elezioni amministrative del Consiglio comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto la maggior cifra individuale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.

4. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto.

5. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consiliare.

6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.

7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.

8. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regola-

mento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

-----ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO-----

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'art. 42 del T.U dell'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

-----ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-----

1. Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elêgge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

---ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO---

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

-----TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE-----

-----ART. 18 - PRINCIPI GENERALI-----

1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

-----ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE-----

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio online per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

-----ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE-----

1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.

2. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzazioni, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze.

3. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione, tuttavia l'Organo competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

-----TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA-----

-----ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE-----

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti per lo svolgimento delle loro funzioni potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

-----ART. 22 - IL PERSONALE-----

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.

2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella

- prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.-----
3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.-----
 4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.-----
 5. Per incarichi di direzione delle strutture (dirigenti e posizioni organizzative), l'Unione dovrà avvalersi prioritariamente delle risorse umane interne, comandate, distaccate o trasferite dai Comuni, dotati dei necessari requisiti professionali e di inquadramento giuridico.-----
 6. Gli incarichi di direzione o di posizione organizzativa conferiti a tempo determinato, potranno essere rinnovati o revocati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti-----
 7. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.-----
 8. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.-----
 9. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.-----
 10. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.-----
 11. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.-----
 12. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, dovrà essere prioritariamente destinato ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa. In subordine, il personale trasferito o parte di esso potrà transitare negli organici dei Comuni di provenienza, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.-----

13. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

-----ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-----

1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.

2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

-----ART. 24 - IL SEGRETARIO-----

1. Il Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Unione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune sede dell'Unione.

4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vicesegretario dell'Unione.

5. Al Segretario spetterà un compenso, regolato tra le parti con separato atto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione.

-----ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO-----

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

2. Il Segretario inoltre:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;

b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

-----TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'-----

-----ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA-----

1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

-----ART. 27 - BILANCI-----

1. L'Unione delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli enti locali e delle modalità previste dal regolamento di contabilità.

2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al piano degli obiettivi/Piano della performance.

3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

-----ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE-----

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'Ente.

-----ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-----

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

-----ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA-----

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.

2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

-----TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI-----

-----ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE-----

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il

funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico, qualora successivo.

-----ART. 32 - NORMA FINALE-----

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.

2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

3. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti, per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

-----Sommaro-----

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI-----

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE-----

ART. 2 - FINALITA' DELL'UNIONE-----

ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE-----

ART. 4 - NUOVI INGRESSI-----

ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE-----

ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZION
ALL'UNIONE-----

ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE-----

ART. 8 - DURATA - RECESSO-----

ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE-----

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO-----

ART. 10 - ORGANI-----

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE-----

ART. 12 - LA GIUNTA-----

ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA-----

ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE-----

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO-----

ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-----

ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO-----

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE-----

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI-----

ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE-----

ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE-----

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA-----

ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE-----

ART. 22 - IL PERSONALE-----

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-----

ART. 24 - IL SEGRETARIO-----

ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO-----

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'-----

ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA-----

ART. 27 - BILANCI-----

ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE-----

ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-----

ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA-----

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI-----

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE-----

ART. 32 - NORMA FINALE-----

F.to Fabbri Alan-----

" Piero Lodi-----

" Angela Poltronieri-----

" Paolo Pavani-----

" Fabrizio Toselli-----

" Barbara Paron-----

" PATRIZIA BERTUSI NANNI - NOTAIO (L.S.)-----

Copia conforme all'originale dei miei atti
debitamente firmato che si rilascia a

..... LA PARTE

per uso DOCUMENTAZIONE

FERRARA... 15/7/14

Patrizio Bertoni

